



Comune di
ARIELLI
Provincia di Chieti



c.a.p. 66030 Arielli, P.zza Crognali, 8
e-mail: tecnico@comune.arielli.ch.it

P.I.: 00199350695

- Tel.: 0871/93.01.11 fax 0871/93.07.83
Pec: comunearielli.tecnico@servercertificato.it

SERVIZIO TECNICO
Urbanistica - Ambiente - LL.PP. - Manutentivo

COMUNICAZIONI RIVOLTE A:

Committenti, Imprese, Tecnici responsabili della Sicurezza e della Direzione
Lavori operanti sul territorio.

***D.L. N. 18 DEL 17/03/2020 PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E TITOLI ABILITATIVI
DPCM N. 18 DEL 22.03.2020 – Effetti diretti sui CANTIERI EDILI***

Il **D.L. n.18 del 17.03.2020** recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto misure con effetti diretti su procedimenti amministrativi e validità di titoli abitativi.

Sono sospesi, pertanto, per effetto dell’art. 103.1 del citato decreto, i termini di ogni procedimento amministrativo, avviato il 23.02.2020 o successivamente a questa data, con finestra che sarà chiusa automaticamente, salvo proroghe, in data **15.04.2020**.

I cittadini, tuttavia, che hanno pratiche in corso, potranno contattare l’Ufficio Tecnico del Comune per avere delucidazioni più dettagliate e, se la normativa lo consente, chiedere una procedura d’urgenza, laddove l’indifferibilità della scadenza fosse comprovata da idonea documentazione.

Sarà in ogni caso cura di questo Servizio assicurare, nel rispetto della nuova normativa, che l’istruzione di ogni procedimento sia assicurato in tempi ragionevoli.

Si precisa, inoltre, che, per effetto dell’art. 103.2 del citato decreto, tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020, **conservano automaticamente la loro validità fino al 15.06.2020**, salvo proroghe.

Anche le attività economiche sono state oggetto di disposizioni governative, infatti con il **DPCM n. 18 del 22.03.2020** è stato deciso di sospendere una serie di attività, quelle ritenute “non necessarie”, **per un periodo che va dal 23.03.2020 al 3.04.2020**, salvo diverse disposizioni.

Dette misure hanno effetti diretti sui CANTIERI EDILI, soprattutto su quelli PRIVATI. Per individuare le singole attività che potranno proseguire è stato scelto il criterio della classificazione Ateco, che per quanto riguarda l'edilizia e le costruzioni prevede tre grandi gruppi:

- CODICE 41, costruzione di edifici;
- CODICE 42, edilizia civile;
- CODICE 43, lavori specializzati,

con relative specifiche attività per ciascuno dei tre macro gruppi.

Secondo quanto disposto dal DPCM 22.03.2020, le sole attività che potranno proseguire in campo edilizio sono:

- **CODICE 42, ingegneria civile (maggiormente LL.PP.);**
- **CODICE 43, installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione. (manutenzione impianti)**

Restano escluse e quindi valutate come attività economiche “non necessarie” tutte quelle attività nel campo delle costruzioni riferite agli altri codici ATECO (**CODICE 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI – CODICE 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI** (ad esclusione di 43.2 consentiti).

Il predetto decreto, adottato al fine di contrastare la diffusione della pandemia COVID 19, **ha sospeso sul territorio nazionale tutti i cantieri edili, specie quelli afferenti all'edilizia privata**, ad esclusione di quelli con CODICE ATECO sopra descritti, ragion per cui è consentita **la continuazione del cantiere solo in caso di opere pubbliche o di pubblica utilità nel campo dell'ingegneria civile e delle opere di manutenzione degli impianti di edifici.**

Si raccomanda l'applicazione rigorosa dei succitati obblighi normativi da parte dei Committenti, Imprese, Tecnici responsabili della Sicurezza e della Direzione Lavori. In particolare quest'ultimi, se ricorre il caso, dovranno emettere apposito idoneo **verbale di sospensione lavori immediata e fino al 03.04.2020** degli interventi che non siano tra quelli valutati come essenziali dal DPCM trattato.

Si raccomanda l'applicazione rigorosa della normativa ai **Committenti, Imprese, Tecnici Responsabili della Sicurezza e della Direzione Lavori**, i quali, con apposito **verbale, devono documentare la sospensione dei lavori in corso**, che non siano tra quelli valutati come essenziali dal DPCM, **dalla data dell'entrata in vigore del decreto fino al 03.04.2020.**

Si comunica, infine, che l'ordinario accesso fisico del pubblico agli uffici del Servizio tecnico è sospeso. Gli accessi eccezionali ed indifferibili sono effettuati previo appuntamento, attraverso i seguenti recapiti:

- tecnico@comune.arielli.ch.it
- comunearielli.tecnico@servercertificato.it
- 0871930111 - 3337695523

Gli Uffici, mediante i predetti recapiti, possono essere contattati per ogni chiarimento.

E' in ogni caso utile ricordare che per i procedimenti pendenti, laddove è stato richiesto un documento cartaceo originale, potrà essere anticipato con posta elettronica, salvo poi depositare l'originale, pena l'invalidità dell'atto finale.

Fiduciosa che questa emergenza nazionale passerà presto e certa della collaborazione di tutti, saluto cordialmente.

Addì 30/03/2020

Il Responsabile del Servizio:
firmato: dott.sa Catia Benarrivato